



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO CONSILIARE 30 aprile 2021 n.74**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.13 del 26 aprile 2021;*

*ValendoCi delle Nostre Facoltà;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**RATIFICA DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA GEORGIA  
IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA**

**Articolo Unico**

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Georgia in materia di cooperazione turistica (Allegato A), firmato a San Marino l'8 marzo 2013, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del medesimo.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 aprile 2021/1720 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Elena Tonnini*

**AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SAN MARINO  
AND THE GOVERNMENT OF GEORGIA  
ON COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM**

The Government of the Republic of San Marino and the Government of Georgia (hereinafter referred to as the "Parties");

Recognizing the importance of tourism for broadening friendly relations and cooperation in the field of economy between the two countries;

Convinced in the need of promotion of active cooperation in the field of tourism, taking into account the respective capabilities;

Taking due account of the two countries' desire to take any measures, which will promote protection of the natural environment and cultural resources, for sustainable and long-term tourism development;

Willing to expand existing friendly relations between the two countries on the basis of equality and mutual benefit;

Recognizing the importance of tourism, with the aim to improve cognition, mutual understanding and their economic development;

Have agreed as follows:

**Article 1**

The Parties shall take appropriate measures to promote and encourage the development of tourism between the two countries and hasten cooperation between the national tourism departments, agencies and organizations which work in the field of tourism and the private tour operators, in order to intensify bilateral exchanges in the economic sphere.

According to this Agreement, within the financial possibilities of a budget, cooperation will be the subject of the national legislation of their States.

**Article 2**

The Parties shall encourage the exchange of information, experiences, data and other documents in the field of tourism, as well as relevant researches between the administrative authorities and competent organizations within the relevant competence. Where possible, the Parties shall cooperate in the field of market

research and conduct joint research programs of the markets of common interest. The Parties shall also cooperate in the field of product development, through knowledge sharing.

### Article 3

The Parties, as far as possible, shall promote:

- a) The realization of technical staff and mission of experienced experts for the tourism promotion and exchange of relevant experience;
- b) Exchange of tourism promotional materials and publications;
- c) Development of cooperation in the field of protection and popularization of UNESCO heritage for the tourism purposes;
- d) Cooperation towards tourism and environmental legislation.

### Article 4

The Parties shall consider favorably the adoption of the acts, which will support the renewal of the provisions, contained in this Agreement, through elaboration and implementation of the studies and projects for tourism development between the public and private organizations. In addition, the Parties shall encourage the relevant educational institutes, to cooperate in the tourism educational sector, hotel management and in the field of additional educational services.

### Article 5

The Parties shall cooperate actively and promote the development of cooperation within the international organizations, which operate in the tourism sector and especially with the UNWTO (United Nations World Tourism Organization) and ETC (European Travel Commission).

### Article 6

Any dispute regarding the application or interpretation of this Agreement shall be resolved between the Parties by means of consultations and/or negotiations.

### Article 7

Changes and additions may be introduced to the Agreement upon mutual consent of the Parties, which shall be formed as a separate document and enter into force in accordance with the Article 8. The documents formed thereby, shall constitute an integral part of this Agreement.

Article 8

This Agreement shall enter into force on the first day of the next month following the day of the receipt of the last written notification, by which the Parties shall notify each other on the completion of internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement.

This Agreement is concluded for a period of 5 (five) years and shall be automatically prolonged for further periods of 5 (five) years. Each Party may terminate the Agreement by giving a written notice of termination to the other Party through the diplomatic channels, one year before the expiration of the initial or any subsequent five year period. In such case, the Agreement shall expire six months after the date of the receipt of the termination notice by the other Party.

Termination of this Agreement will not affect the implementation of the obligations, which were taken in the time of its operation, and which must be satisfied in accordance with this Agreement until its final termination.

Done at San Marino on 8 March 2013, in duplicate, each in Italian, English and Georgian languages. All texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the  
Republic of San Marino

*Paolo Valentini*

For the Government of  
Georgia

*S. G. G. G.*

**ACCORDO  
FRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO  
ED  
IL GOVERNO DELLA GEORGIA  
IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA**

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Georgia (qui di seguito denominati "le Parti"),

riconoscendo l'importanza del turismo per rafforzare le relazioni di amicizia e la cooperazione economica fra i due Paesi;

convinti della necessità di promuovere un'attiva cooperazione nel campo del turismo, tenuto conto delle rispettive potenzialità;

tenendo debitamente conto del desiderio delle due Parti di adottare ogni misura volta a salvaguardare l'ambiente naturale e le risorse culturali al fine di uno sviluppo turistico sostenibile e a lungo termine;

desiderosi di ampliare le relazioni amichevoli esistenti fra i due Paesi, sulla base dell'uguaglianza e del reciproco beneficio;

riconoscendo l'importanza del turismo per migliorare la conoscenza, la comprensione reciproca e il loro sviluppo economico;

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

Le Parti adotteranno le misure necessarie a promuovere e ad incoraggiare lo sviluppo del turismo fra i due Paesi e ad intensificare la cooperazione tra i rispettivi dipartimenti nazionali per il turismo, gli enti e le organizzazioni che operano nel settore del turismo e gli operatori turistici privati, al fine di intensificare gli scambi bilaterali in campo economico.

La cooperazione, ai sensi del presente Accordo, sarà soggetta alla legislazione nazionale dei rispettivi Stati, nei limiti delle possibilità finanziarie di bilancio.

**Articolo 2**

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni, esperienze, dati ed altra documentazione in materia di turismo e relativa ricerca fra le autorità amministrative e le organizzazioni competenti in campo turistico, nell'ambito delle loro rispettive competenze. Ove possibile, le Parti coopereranno nel campo

della ricerca di mercato e condurranno programmi di ricerca congiunti in mercati di comune interesse. Le Parti coopereranno inoltre nel campo dello sviluppo di prodotti mediante lo scambio di conoscenze.

### **Articolo 3**

Le Parti promuoveranno per quanto possibile:

- a) la realizzazione di missioni tecniche di funzionari e esperti in materia di promozione turistica e lo scambio delle rispettive esperienze;
- b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;
- c) lo sviluppo della cooperazione in materia di promozione e salvaguardia dei siti Patrimonio Unesco a fini turistici;
- d) la cooperazione in materia di legislazione turistica ed ambientale.

### **Articolo 4**

Le Parti valuteranno favorevolmente l'adozione di misure atte ad incoraggiare l'aggiornamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo, attraverso l'elaborazione ed attuazione di studi e progetti per lo sviluppo del turismo tra organizzazioni pubbliche e private. Inoltre, le Parti incoraggeranno gli istituti di istruzione pertinenti a cooperare nel settore della formazione turistica, della gestione alberghiera e di ulteriori servizi formativi.

### **Articolo 5**

Le Parti collaboreranno attivamente e promuoveranno lo sviluppo della collaborazione nell'ambito delle Organizzazioni Internazionali che operano nel campo del turismo ed in particolare con l'UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite) e con l'ETC (European Travel Commission).

### **Articolo 6**

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione o interpretazione del presente Accordo sarà risolta fra le Parti mediante consultazioni e/o negoziati.

### **Articolo 7**

Modifiche e integrazioni possono essere inserite nel presente Accordo previo consenso di entrambe le Parti. Tali modifiche e integrazioni saranno oggetto di un documento separato ed entreranno in vigore in conformità all'articolo 8. Detto documento separato costituirà parte integrante del presente Accordo.

### **Articolo 8**

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.


Il presente Accordo ha validità per un periodo di cinque (5) anni ed è rinnovato tacitamente per periodi consecutivi di cinque (5) anni. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo tramite notifica scritta alla controparte trasmessa attraverso i canali diplomatici un (1) anno prima della scadenza del periodo iniziale dell'Accordo o di ogni successivo periodo di cinque anni. In questo caso, l'Accordo terminerà allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricezione della notifica di denuncia trasmessa dall'altra Parte.

La denuncia del presente Accordo non pregiudicherà l'attuazione degli obblighi assunti durante la sua validità, che dovranno essere soddisfatti conformemente ai termini del presente Accordo fino alla sua denuncia.

Fatto a San Marino, l'8 marzo 2013, in duplice copia, nelle lingue italiana, georgiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della

Repubblica di San Marino



Per il Governo della

Georgia

